

IMPOSTE SUL REDDITO

Il trasferimento dei titoli PAC

di Luigi Scappini

Agea, con la **circolare** del 21 novembre 2017, **protocollo n. 89117**, ha offerto gli opportuni chiarimenti in merito alla possibilità di **trasferimento** dei **titoli PAC** che può avvenire solamente quando il **cedente non** presenti **posizioni debitorie aperte**; tuttavia, nell'ipotesi che così non fosse, è ammesso il trasferimento dei titoli in misura non superiore l'importo del debito.

Ai sensi dell'[articolo 34, Regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#), è **ammesso** il trasferimento dei titoli **esclusivamente** nei confronti di **agricoltori in attività** per la cui definizione si rimanda a un precedente contributo, mentre **cedente** può **anche non** essere un **agricoltore in attività**. In **deroga** a tale principio base, è ammesso il **trasferimento** dei titoli in capo a un **soggetto** che **non** riveste la qualifica di **agricoltore** in attività in caso di **successione effettiva o anticipata**.

Nello specifico, per effetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), D.M. 6513/2014 e del relativo richiamo al D.M. 5 agosto 2004, si determina una **successione anticipata** in ipotesi di:

1. **consolidamento** dell'**usufrutto** in capo al nudo proprietario e
2. in tutte le fattispecie in cui un **agricoltore riceve**, in forza di un qualsiasi titolo, un'**azienda** o parte della stessa **da** altro **agricoltore** a cui **potrebbe succedere in via legittima**.

Ne deriva, come evidenziato da Agea, che tale fattispecie può avere come attori **esclusivamente persone fisiche**.

A scanso di equivoci, Agea precisa come tecnicamente prima vi sia il trasferimento dell'azienda tra i due soggetti, nel rispetto delle forme previste, e solo successivamente la **qualificazione** del **passaggio** come successione anticipata.

Anche nel caso di **successione legittima**, la stessa deve avvenire **esclusivamente** avendo come attori due **persone fisiche**, a **eccezione** dell'ipotesi in cui il trasferimento avvenga nei confronti di una **comunione ereditaria**, nel qual caso, tuttavia, è necessaria la presenza di una dichiarazione, resa da almeno uno dei coeredi, in cui venga dichiarata la successione nei confronti della comunione costituitasi.

La **domanda** di trasferimento deve essere presentata a cura del cessionario all'Organismo pagatore con allegato l'assenso da parte del cedente.

Il **trasferimento** può avvenire entro il termine ultimo di presentazione della domanda di trasferimento titoli per la singola campagna e deve avvenire a mezzo di **atto scritto registrato**.

In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 114/E/2006](#) in cui viene analizzata la disciplina fiscale applicabile a tali operazioni.

In particolare, ai fini di una corretta disamina, punto di partenza non può che essere l'**inquadramento giuridico** dei titoli, i quali, come confermato dal Mipaaf con nota del 21 marzo 2006 che, sebbene riferita alla previgente disciplina di cui al Regolamento n. 1782/2003, si rende applicabile anche agli attuali titoli, sono **assimilabili a diritti di credito**, *“atteso che l'ammissione al beneficio non attribuisce all'agricoltore beneficiario altro diritto diverso da quello a ricevere una somma di denaro”*, impostazione che trova un'ulteriore conferma nella loro trasferibilità.

Inquadrati quali titoli di credito, la diretta **conseguenza**, per quanto attiene all'imponibilità del loro **trasferimento**, è che esso è **escluso dal campo di applicazione Iva** per effetto di quanto disposto dall'[articolo 2, comma 3, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#), ai sensi del quale non sono cessioni di beni quelle aventi *“per oggetto denaro o crediti in denaro”*.

Ne deriva che, per effetto del principio dell'alternatività Iva-**registro** di cui all'articolo 40, D.P.R. 131/1986, la cessione sconta il registro in misura **proporzionale** pari allo **0,50%** come previsto dall'**articolo 6 della Tariffa parte prima allegata al TUR**, mentre, per quanto riguarda la **base imponibile**, essa sarà determinata, nel rispetto del dettato di cui all'[articolo 49, sempre D.P.R. 131/1986](#), avendo riguardo all'ammontare annuo, moltiplicato dal numero di annualità cedute e attualizzato al saggio di interesse legale.

Ai fini **reddituati**, il punto di partenza, per capire il corretto trattamento, è stabilire se tali titoli, in sede di fruizione, trovino o meno copertura nel **reddito agrario** dichiarato dall'agricoltore.

La risposta non può che essere positiva, pertanto, i **plusvalori** che si originano in capo all'imprenditore agricolo in sede di cessione, poiché derivano *“direttamente dalla gestione del patrimonio dell'impresa agricola, i cui proventi sono riconducibili all'esercizio ordinario delle attività agricole di cui all'articolo 32 del TUIR ...”*, sono da intendersi **ricompresi nella determinazione catastale dei redditi agrari**.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ AGRICOLA E I CONTRATTI AGRARI

Scopri le sedi in programmazione >